

Linee guida per accreditamento eventi formativi

Dipartimento formazione e aggiornamento professionale

Premessa

Le presenti linee guida rappresentano, a titolo di raccomandazione, un ulteriore riferimento a integrazione del regolamento per la Formazione Professionale Continua adottato con delibera n.162 del 27 aprile 2022 dal Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali pubblicato sul bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXLIII - Numero 17 Roma in data 15 settembre 2022 e in esecuzione dal 1° gennaio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3 del DPR 7 agosto 2012 n. 137, recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'Art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148.

Principi guida

- I. La Formazione Continua all'interno del sistema dell'Ordine professionale è fondata sui principi imprescindibili di qualità delle proposte formative, di pari opportunità di formazione, di accrescimento, approfondimento e mantenimento delle competenze per tutti gli iscritti all'Ordine.
- II. Tutti i soggetti, interni od esterni all'Ordine, che operano in tale sistema di Formazione Continua, sono tenuti al rispetto dei suddetti principi.
- III. L'anno formativo corrisponde all'anno solare e ha dunque inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il periodo oggetto di controllo dell'adempimento formativo è il triennio.
- IV. Nel triennio dovranno essere conseguiti 9 CFP (di cui almeno 6 CFP devono essere scelti tra quelli a catalogo) e almeno 1 CFP ogni triennio deve essere metaprofessionale; può essere richiesto il riconoscimento di 3 CFP per attività fuori catalogo, nel triennio; i neoiscritti avranno l'obbligo di conseguire 0,5 CFP metaprofessionali, entro l'anno successivo a quello di iscrizione (non vale nei casi di reiscrizione).
- V. L'Ordine Territoriale è tenuto ad una verifica dell'adempimento formativo degli iscritti: si consiglia, a titolo puramente informativo, una verifica annuale delle posizioni degli iscritti al fine di prevenire eventuali inadempienze. Da Regolamento, invece, al termine del secondo anno di ciascun triennio formativo, l'Ordine Territoriale ha obbligo di comunicare mediante PEC all'iscritto l'eventuale non raggiungimento dei 4 CFP.
- VI. L'Ordine Territoriale al termine del triennio formativo dovrà segnalare al Consiglio di Disciplina Territoriale i professionisti inadempienti secondo quanto indicato nel Regolamento vigente.

Il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

VISTO l'art. 13, comma 1, lett. n, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine curi il

“perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti”;

VISTO l'art. 21 ter, comma 1, lett. f, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che la Federazione regionale degli ordini promuova e coordini sul piano regionale “le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini”;

VISTO l'art. 26, comma 1, lettera b, della legge 7 gennaio 1976, n. 3 e succ. mod., che prevede che il Consiglio dell'Ordine nazionale coordini e promuova “le attività dei Consigli degli Ordini intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti”;

VISTO l'art. 13 del Codice deontologico, approvato dal Consiglio dell'Ordine nazionale il 13 giugno 2013, che dispone che “L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività”;

VISTO il decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” e i relativi decreti attuativi;

VISTO l'art. 3, comma 5, lett. b, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, che sancisce l'obbligo di stabilire percorsi di formazione continua sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali;

VISTO l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica, 7 agosto 2012, n. 137, che detta i principi per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua;

VISTO il Regolamento per la formazione professionale continua - Delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022, pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai Consigli degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e al Consiglio dell'Ordine nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è affidato il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e alla tutela del titolo professionale;

VISTO il verbale n°10 del 29 dicembre 2025 della Commissione Formazione CONAF

VISTA la delibera della Consiglio Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali del 30 dicembre 2025 e l'approvazione del verbale del 14 gennaio 2026

formula quanto di seguito dettagliato:

Art. 1

Oggetto e premesse

Si redigono le presenti linee guida per promuovere una maggiore uniformità nell'accreditamento degli eventi presenti sul catalogo nazionale della formazione e/o patrocinati dagli Ordini territoriali e dalle Federazioni regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali. Tra i vari obiettivi delle presenti linee guida vi è quello di indicare metodi utili a orientare l'offerta formativa in maniera omogenea sul territorio nazionale consentendo, nel contempo, facile leggibilità per gli iscritti all'Albo. Tali indicazioni restano non prescrittive e sono subordinate al rispetto del Regolamento vigente sulla formazione e alle relative circolari esplicative pubblicate sul portale CONAF.

Art. 2

Accreditamento

L'accreditamento degli eventi, previo caricamento del POF e inserimento del programma dei lavori da parte dell'organizzatore e successiva approvazione da parte del CONAF, avviene sul portale SIDAF. Tale procedura è necessaria per l'inserimento degli eventi nel catalogo nazionale della formazione e il riconoscimento agli iscritti dei crediti formativi professionali (CFP).

Art. 3

Modalità e tempistica di inserimento eventi formativi su SIDAF

1. Gli eventi formativi organizzati, coorganizzati e/o patrocinati dovranno essere caricati sul portale SIDAF, per essere valutati dal Coordinatore CONAF delegato e consentire la regolare iscrizione sul sistema da parte dei partecipanti. Il caricamento dell'evento sul portale SIDAF deve avvenire almeno 8 gg prima dello svolgimento, pena mancata garanzia di approvazione dell'evento stesso;
2. All'interno della locandina dell'evento formativo è necessario riportare le seguenti informazioni:
 - Titolo dell'attività formativa;
 - programma completo delle attività e/o dei lavori comprensivo dell'orario di svolgimento;
 - nomi ed eventuali titoli professionali dei relatori e/o docenti;
 - titolo delle relazioni e/o lezioni proposte con orario di inizio e fine interventi e/o dell'intero evento.Si precisa che il titolo dell'evento deve essere coerente con i contenuti e i temi di cui allo SIDAF di riferimento.
3. Nel caso di saluti istituzionali, la locandina dovrà riportare l'orario di inizio e fine degli stessi. In subordine, ove tali dettagli non siano rilevabili in locandina, si dovrà dettagliare sul SIDAF il periodo di svolgimento. In merito ai saluti e alle introduzioni non tecniche, si specifica che gli stessi non concorrono all'attribuzione di CFP e analoga considerazione deve essere applicata per il coffee break e/o la pausa pranzo/cena e/o interruzioni a qualsiasi titolo.

Art. 4

Modalità di gestione degli eventi formativi organizzati e inseriti nel catalogo della formazione dagli Ordini Territoriali e/o delle Federazioni Regionali

1. Le attività formative valide ai fini del riconoscimento dei CFP dovranno riportare il logo istituzionale e logo DAF con il relativo numero di assegnazione. Si precisa che il logo DAF deve essere utilizzato per la divulgazione esterna in quanto, per uso all'interno del sistema ordinistico, lo stesso è scaricabile direttamente da portale;
2. In ogni attività formativa è necessario prevedere l'intervento del Presidente dell'Ordine Territoriale e/o della Federazione (o suo delegato);
3. La locandina ed i registri della formazione continua dovranno riportare il logo istituzionale dell'Ordine Territoriale, e/o della Federazione Regionale e il logo della formazione DAF;
4. Per assicurare la corretta divulgazione dell'attribuzione di CFP, è necessario indicare nella locandina dell'evento quanto di seguito dettagliato: "Vengono assegnati CFP ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali ai sensi del

Regolamento per la formazione professionale continua - Delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022, pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2022. Il valore dei CFP è pubblicato sul sistema sidafonline.”

Art. 5

Modalità di gestione degli eventi formativi coorganizzati e/o patrocinati dagli Ordini e/o dalle Federazioni

1. Le attività formative valide per il riconoscimento dei CFP, non organizzate in maniera esclusiva dagli Ordini o dalle Federazioni, dovranno essere caricate sul SIDAF dal Consiglio dell'Ordine Territoriale e/o dalla Federazione Regionale competente per territorio;
2. È altamente raccomandato che, la concessione del Patrocinio e dei CFP e l'utilizzo gratuito del logo istituzionale e DAF per le attività formative, siano subordinate alla presenza del Presidente (o suo delegato) dell'Ordine Territoriale e/o della Federazione, e/o del CONAF ove richiesto dal proponente e/o dal co-organizzatore. Si rimarca l'obbligatorietà dell'uso del logo DAF e del logo dell'Ordine per garantire la riconoscibilità dell'evento;
3. La locandina ed i registri della formazione continua dovranno riportare il logo istituzionale dell'Ordine Territoriale, e/o della Federazione Regionale e il logo della formazione DAF;
4. Per assicurare la corretta divulgazione dell'attribuzione di CFP, è necessario indicare nella locandina dell'evento quanto di seguito dettagliato: “Vengono assegnati CFP ai Dottori Agronomi e ai Dottori Forestali ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua - Delibera del Consiglio n. 162 del 27 aprile 2022, pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 17 del 15 settembre 2022. Il valore dei CFP assegnati è pubblicato sul sistema sidafonline.”
5. Gli eventi di cui al presente articolo sono da intendersi a patrocinio gratuito e nel rispetto delle limitazioni e della normativa relativa all'accREDITAMENTO delle agenzie formative.

Art. 6

Convenzioni e protocolli

Le attività formative interdisciplinari sono riconosciute ai sensi delle apposite intese comuni approvate dai consigli nazionali/federazioni/territoriali con i soggetti interessati. Il valore delle attività formative svolte dagli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali è parametrato ai sensi del regolamento della formazione professionale continua. I protocolli e le convenzioni sottoscritte a livello territoriale non possono contrastare con quanto indicato nel regolamento vigente sulla formazione e con le connesse circolari esplicative.

Art. 7

Rapporti con Agenzie formative

Tutti eventi formativi devono essere organizzati come per legge e non possono contrastare con quanto dettagliato circa la concorrenza con le agenzie formative accreditate dal CONAF.

Art. 8

Registro della formazione Continua (RFC)

I RFC sono depositati presso gli Ordini Territoriali e/o le Federazioni Regionali

I RFC dovranno riportare i seguenti dati:

- 1) Logo Ordine e/o Federazione, Logo DAF, intestazione dell'organizzatore (Ordini Territoriali e/o le Federazioni Regionali);
- 2) data, luogo, tema dell'argomento formativo e orario di inizio e fine dell'attività;
- 3) Nome Cognome; Ordine Territoriale di appartenenza; Codice Fiscale; N.° di Iscrizione all'Ordine; Orario di ingresso/uscita del singolo partecipante.

Si allega fac simile (allegato n.1).

Art. 9

Norme finali

Le presenti linee guida sono da riferirsi a tutti gli eventi formativi qualunque essi siano, in presenza e in FAD sincrona e asincrona. In relazione a questi ultimi gli stessi devono essere inseriti con decorrenza non superiore all'anno solare per rispettare i POF previsti dalla regolamentazione vigente.

Si raccomanda la garanzia degli standard formativi e si rammenta l'obbligo di caricamento sul SIDAF degli eventi formativi. Le iscrizioni agli eventi stessi devono essere effettuate esclusivamente sul SIDAF al fine di garantire la massima tracciabilità e trasparenza.

Le presenti linee guida entrano in vigore a far data dal 14/01/2026.

Il Consigliere

Carmine Cocca, Dottore Agronomo

Coordinatore Dipartimento Formazione e
aggiornamento professionale

Il Presidente

Mauro Uniformi, Dottore Agronomo